



Ricorso dell'atleta Mingolla Mattia per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Pallavolo 2000 Ostuni (cod. soc. 15.074.0098)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente          |
| • Avv. Carlo Maione      | Componente relatore |
| • Avv. Ennio De Vita     | Componente          |
| • Avv.p. Luigi Pasciari  | Segretario          |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, sentiti l'atleta ricorrente e la società convenuta,

**OSSERVA**

Con ricorso ritualmente notificato, l'atleta Mingolla Mattia chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile alla A.S.D. Pallavolo 2000 Ostuni, per i seguenti motivi:

1. disinteresse società – omessa convocazione – mancata sottoposizione visita medica;
2. ricostruzione del tesseramento avvenuto con falsa documentazione;
3. richiesta di svincolo senza addebito a carico della società (art. 35 co. 1 R.A.T.);
4. violazione di norme.

Sul primo motivo l'atleta lamenta un disinteresse societario fondato sulla omessa convocazione per l'attuale stagione agonistica nonché sulla mancata sottoposizione a visita medica ad onere del sodalizio. Sul punto il sodalizio si è difeso allegando sia la raccomandata del 26/08/2014 con la quale l'atleta veniva convocato per l'inizio dell'attività sportiva per l'anno agonistico 2014-2015, attività che come da dichiarazione versata in atti ha avuto inizio in data 01/09/2014, sia contestando la mancata sottoposizione a visita medica ed infatti come da certificazione, sempre versata in atti, risulta che per la stagione agonistica 2014-2015 l'atleta è stato sottoposto a visita medica in data 28/04/2014. Ne consegue che, sebbene ci sia uno scollamento di circa 20 giorni tra l'idoneità certificata per la stagione sportiva 2013-2014 in quanto il relativo certificato scadeva il 07/04/2014, tale lasso di tempo è giustificato, per comune esperienza, dalla disponibilità delle varie aziende sanitarie ad effettuare tali visite non certo nei tempi richiesti dai sodalizi ma assecondando i tempi che ciascuna azienda si dà per compierle.

Per quanto riguarda, ancora, la circostanza che le visite mediche sarebbero state effettuate non a cura del sodalizio ma a cura dell'atleta fa giustizia di tale asserzione la circostanza che in ogni caso il genitore dell'atleta che provvedeva a chiedere il certificato di idoneità sportiva era dirigente accompagnatore del sodalizio ed era lui formalmente a prenotare la visita medica chiedendo però la



prenotazione medica a nome del sodalizio il quale sottoscriveva il modulo con l'indicazione della disciplina sportiva cui la certificazione era destinata.

Risulta quindi evidente che non può riconoscersi in un tale comportamento un disinteresse della società nei confronti dell'atleta così come non può riconoscersi disinteresse nella convocazione dell'atleta; nè può sostenersi che la convocazione sia avvenuta in maniera strumentale successivamente alla costituzione in mora del sodalizio in quanto in ogni caso la convocazione è avvenuta in tempo utile prima dell'inizio dell'attività sportiva per l'anno agonistico 2014-2015. Il motivo, quindi, è da rigettare.

In ordine al secondo motivo, il ricorrente lamenta che il vincolo non era costituito in favore della A.S.D. Pallavolo 2000 Ostuni ma in favore della Volley San Vito S.r.l. e che sin dalla stagione agonistica 2010-2011 era convinto di essere stato ceduto in prestito dal sodalizio Volley San Vito S.r.l. alla A.S.D. Pallavolo 2000 Ostuni e che tale prestito fosse durato per tutto il periodo per il quale il ricorrente ha militato nella A.S.D. Pallavolo 2000 Ostuni.

Tale dichiarazione, in effetti, è contraddetta dal nulla osta (modulo I) per la stagione 2010-2011 rilasciato dalla Volley San Vito S.r.l. alla A.S.D. Pallavolo 2000 Ostuni con la dicitura "per il trasferimento dell'atleta". Ora, se è vero che tale modulo non è stato sottoscritto né dall'atleta né dai suoi genitori esercenti la potestà e se è vero, come è vero avendolo prodotto, che l'atleta e i suoi genitori ne erano in possesso, anche se a loro dire tale documento solo in epoca recente è stato loro consegnato, allora deve fondatamente ritenersi che essi erano a conoscenza dell'avvenuto trasferimento, non avendo fornito la prova che di tanto siano venuti a conoscenza solo di recente.

Ma è opportuno ancora sottolineare due circostanze che contrastano con la ricostruzione fatta dall'atleta ricorrente: la prima riguarda l'attività svolta dal genitore dell'atleta nell'ambito del sodalizio A.S.D. Pallavolo 2000 Ostuni (dirigente accompagnatore) e di conseguenza tale ruolo mal si concilia con la mancata conoscenza dell'effettiva posizione del ricorrente (se dato in prestito o trasferito definitivamente); l'altra circostanza attiene proprio alle visite mediche che vanno effettuate sempre da parte del sodalizio con cui l'atleta è vincolato. Poiché tali visite mediche sono state effettuate come è documentalmente provato ne risulta che il ricorrente e i genitori che esercitano la potestà erano appunto a conoscenza che l'atleta era tesserato con il sodalizio A.S.D. Pallavolo 2000 Ostuni.

Il tutto è confermato anche dalla circostanza che per ben quattro anni l'atleta ha svolto la propria attività sportiva con il sodalizio A.S.D. Pallavolo 2000 Ostuni; pertanto il motivo va respinto.

In ordine al terzo motivo, non sussistono valide ragioni per ritenere che alla fattispecie sia applicabile l'art. 35 co. 1 del R.A.T. perché dalle dichiarazioni delle parti non è risultata evidente alcuna incompatibilità ambientale tenendo conto che, addirittura, il sodalizio è interessato alla prestazione sportiva del ricorrente.

Infine, rispetto all'ultimo motivo addotto, va ancora una volta ricordato che il tesserarsi con una federazione sportiva comporta l'accettazione delle norme che ogni federazione si dà per regolamentare i rapporti tra atleta e associato e che, pertanto, l'accettazione di tali norme ne



comporta anche il rispetto in sede giurisdizionale a prescindere da altre norme che non possono essere valutate in questa sede da questa Commissione.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso proposto dall'atleta Mingolla Mattia nei confronti della A.S.D. Pallavolo 2000 Ostuni e dispone l'incameramento della tassa versata dall'atleta e la restituzione di quella versata dal sodalizio.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 18 ottobre 2014

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata  
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

*Avv. Augusto Mattiello*